



Intermediari finanziari *ex* art. 106 TUB: in consultazione le modifiche alla disciplina della Banca d'Italia

Introduzione

Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica le proposte di modifica alla **Circolare n. 288/2015** ("Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari") e alla **Circolare n. 286/2013** ("Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati"), relative alla disciplina applicabile agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ("**Intermediari 106**").

Le modifiche alla Circolare n. 288/2015 perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

1. Attuazione delle novità introdotte dal CRR3:

Estendere agli Intermediari 106 la disciplina prudenziale prevista dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, "**CRR**"), come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623 ("**CRR3**"), in particolare su rischio di credito, rischio operativo, rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA,) grandi esposizioni e *output floor*, nonché ai correlati orientamenti EBA.

2. Recepimento della CRD VI in materia di cessioni e trasferimenti:

A seguito delle modifiche apportate al TUB in sede di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1619 ("**CRD VI**"), rivedere la disciplina delle cessioni di rapporti giuridici in blocco – per le quali viene meno l'obbligo di preventiva autorizzazione di Banca d'Italia – e disciplinare i trasferimenti rilevanti di attività e passività, soggetti a comunicazione preventiva.

3. Mitigazione del rischio di concentrazione verso le controparti centrali:

Estendere agli Intermediari 106 gli obblighi derivanti dalla Direttiva (UE) 2024/2994, che ha modificato la Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, "**CRD**") con riferimento al rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali, imponendo l'adozione di processi di identificazione, gestione, monitoraggio e segnalazione di tale rischio.

4. Allineamento a DORA:

Adeguare la disciplina al Regolamento (UE) 2022/2554 (*Digital Operational Resilience Act*, "**DORA**"). A decorrere dal 1° gennaio 2027, il d.lgs. 10 marzo 2025, n. 23 (Decreto DORA) applica agli Intermediari 106 il regime semplificato previsto dal DORA, con conseguente abrogazione delle norme sul sistema informativo e sulla gestione del rischio ICT, nonché del procedimento amministrativo di divieto di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti.

5. Semplificazione della disciplina sul rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB):

Confermare la metrica e la soglia utilizzate per individuare gli intermediari più esposti (*Supervisory Outlier Test*, **SOT**), limitando la verifica esclusivamente al massimo livello di consolidamento e aggiornare tecnicamente il calcolo dell'indicatore di esposizione al rischio.

6. Mitigazione del rischio operativo per i servicer di cartolarizzazioni:

Rivedere la metodologia di calcolo del requisito patrimoniale per gli Intermediari 106 che svolgono attività di *servicing* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, in quanto le metriche previste da CRR e CRR3, basate su voci di bilancio, non colgono adeguatamente il profilo di rischio di tale attività.

Infine, la Circolare n. 286/2013 viene modificata per estendere agli Intermediari 106 i nuovi schemi segnaletici EBA per le banche (c.d. Corep versione 4.0), con semplificazioni volte a ridurre gli oneri segnaletici, in coerenza con il principio di proporzionalità.

Pills

○ Financial Intermediaries Regulations



Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Marco Penna
mpenna@legance.it

Camilla Onorato
conorato@legance.it